

La Camera,
premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame modifica in più parti il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

l'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede una particolare disciplina per i contratti di lavori pubblici sotto soglia e stabiliva che per i lavori di importo inferiore a 200 mila euro devono essere invitate solamente 5 imprese senza pubblicazione del bando (procedura ristretta);

per la finalità anticrisi e per semplificare e snellire le procedure, su invito dell'Unione europea, alcuni Stati membri, come l'Austria e la Germania, hanno provveduto ad innalzare tale soglia a un milione di euro, al di sotto della quale le stazioni appaltanti possano prescindere dalla pubblicazione del bando;

in Italia, con il comma 7-bis, introdotto in funzione anti-crisi dal decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, tale soglia è stata aumentata solamente a 500 mila euro;

ne consegue una penalizzazione delle imprese italiane perché vedono precluso l'accesso ai mercati tedesco e austriaco (non vengono infatti invitati) mentre, viceversa, le imprese con sede in altri paesi dell'Unione Europea concorrono per gli appalti banditi dalle Amministrazioni italiane;

il medesimo comma 7-bis dell'articolo 122 del codice dei contratti pubblici prevede peraltro proprio il rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento,

impegna il Governo

a prevedere l'innalzamento della soglia per la cosiddetta procedura ristretta a un milione di euro al fine di tutelare maggiormente le imprese italiane in funzione anticrisi e di rimuovere le situazioni di disparità di trattamento che si determinano sul mercato europeo a seguito della normativa più restrittiva varata dagli altri Stati membri.

9/2897/1. Brugger, Zeller.

**NON ACCOLTO DAL GOVERNO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NELLA SEDUTA
DEL 18 NOVEMBRE 2009**

Inviato a:
Ministero infrastrutture e trasporti

NOTA DEL MINISTERO



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo*

Ufficio Interrogazioni
Class. 2919/COA

M INF-GABINETTO
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
INTERROG
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0018613-13/04/2010-USCITA
24.02

 CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 13 Aprile 2010
Prot: 2010/0010279/GEN/CP

Al Servizio per il controllo Parlamentare -
Camera dei Deputati

e, p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Rapporti con il Parlamento -
Ufficio III

OGGETTO: ordine del giorno 9/2897/1 del Dep. BRUGGER ed altri

In riferimento all'Ordine del Giorno indicato in oggetto, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2009, relativo alla legge 20 novembre 2009, n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" e per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si fa presente quanto segue.

In via preliminare, si segnala che la procedura relativa all'affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a 200 mila euro è disciplinata all'articolo 125 del codice dei contratti che detta disposizioni per l'affidamento in economia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare il comma 8 del suddetto articolo prevede: "Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento".

L'affidamento dei lavori in economia è condizionato, tuttavia, ai sensi del comma 6 del citato art. 125, alla previa identificazione da parte di ciascuna stazione appaltante, con proprio provvedimento, dei lavori da individuarsi nell'ambito delle categorie generali indicate al medesimo comma 6.

Invece, con l'introduzione del comma 7-bis all'art. 122, il legislatore, per far fronte al periodo di crisi e semplificare le procedure di affidamento, ha inteso prevedere un'ulteriore ipotesi di procedura negoziata alla quale possono ricorrere le stazioni appaltanti.

Il comma 7-bis, infatti, stabilisce che *"i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero"*

Ciò premesso, il fatto che, in Italia, la soglia entro la quale possa essere esperita la procedura di cui all'art. 122, comma 7-bis sia inferiore a quella prevista nella normativa di altri Stati membri dell'Unione europea non sembra, a rigor di logica, penalizzare gli operatori economici italiani che intendono partecipare alle procedure di gara bandite in tali Stati; anzi, il fatto che in altri Stati membri sia prevista una soglia più alta sembra, al contrario, consentire un più rilevante accesso degli operatori italiani a tali mercati.



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo*

La penalizzazione, piuttosto, sembrerebbe, d'altra parte, riguardare gli operatori economici degli altri Stati membri che intendono partecipare alle procedure di affidamento in Italia per le quali si prevedono delle soglie più restrittive rispetto a quelle previste, invece, nei rispettivi Stati di appartenenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Cons. Gerardo Mastrandrea